

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV**  
**n. 88-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE COVI)

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE**

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale

CONTRO IL SENATORE

**SAVERIO D'AMELIO**

per il reato di cui agli articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio)

**Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia**

(MARTELLI)

**il 5 febbraio 1993**

---

**Comunicata alla Presidenza il 26 aprile 1993**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il 15 gennaio 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore D'Amelio per il reato di cui agli articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio).

In data 5 febbraio 1993, il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato che l'ha annunciata in Aula il 9 febbraio 1993 e deferita alla Giunta il 24 febbraio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 30 marzo 1993.

Il senatore D'Amelio è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 30 marzo 1993, nel corso della quale ha altresì presentato ulteriore documentazione.

La richiesta di autorizzazione a procedere si riferisce a pretese illiceità, ritenute penalmente rilevanti, che sarebbero state commesse nelle procedure adottate dall'Amministrazione comunale di Ferrandina (MT), di cui il senatore Saverio D'Amelio è Sindaco, nella gestione dei fondi stanziati dallo Stato per la ricostruzione post-terremoto ed in particolare dei fondi utilizzati per la progettazione, direzione, esecuzione dei lavori di riparazione di vari fabbricati i cui proprietari avevano delegato al Comune tali opere.

La richiesta si riferisce in particolare ai lavori di riparazione di un immobile di proprietà di tale Imperatore Matteo, dapprima affidati all'Impresa Coscia Diego poi da questa rinunciati e pertanto affidati all'Impresa CO.GE.CO srl di Ferrandina, e di altro fabbricato denominato «Carlomagno» affidato sempre all'Impresa CO.GE.CO srl.

In relazione a tale vicenda la richiesta ipotizza i seguenti reati:

1) a carico di Mazziotta Girolamo, Imperatore Matteo, Sciandivasci Francesco, Marsiglia Girolamo e Montefinese Francesco, per avere adottato la delibera di Giunta n. 339 del 23 luglio 1986, ideologicamente falsa (articoli 110, 479 codice penale), nella parte in cui si afferma, contrariamente al vero, che i proprietari dell'immobile condominiale denominato «Carlomagno» avevano «con nota indirizzata a questa amministrazione» espresso desiderio affinché i lavori medesimi fossero eseguiti dall'impresa «CO.GE.CO» di Ferrandina.

Delibera, altresì viziata, da illiceità (articoli 110, 323 comma 2 codice penale), perchè adottata al fine di favorire l'impresa «CO.GE.CO» rappresentata dal Di Biase Domenico e nella quale svolgeva un ruolo preponderante Loponte Domenico, figlio del consigliere comunale Loponte Angelo;

2) a carico di D'Amelio Saverio, Marsilio Girolamo e Montefinese Francesco, per avere adottato la delibera di Giunta n. 49 del 17 febbraio 1986, viziata da illiceità penale (articoli 110, 323 comma 2 del codice penale), per aver affidato i lavori di riparazione dell'immobile di proprietà di Imperatore Matteo (all'epoca assessore comunale) in violazione della procedura delineata dal combinato disposto degli articoli 8, 10, 16 legge n. 219 del 1981, che impone di scegliere l'impresa per la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori, sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa;

3) a carico di D'Amelio Saverio, Sciandivasci Francesco e Montefinese Francesco, per avere adottato la delibera di Giunta n. 513 del 4 novembre 1986 affidando all'impresa «CO.GE.CO», a seguito di rinun-

cia da parte di «Coscia Diego» i lavori di riparazione dell'immobile di proprietà di Imperatore Matteo, in violazione della procedura delineata dal combinato disposto degli articoli 8, 10, 16 legge n. 219 del 1981, che impone di scegliere l'impresa per la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori, sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa, procurando alla stessa «CO.GE.CO» un vantaggio patrimoniale costituito dall'affidamento dei lavori per circa lire 100.000.000.

Il senatore D'Amelio ha contestato che i lavori di riparazione del fabbricato siano stati affidati in violazione della procedura delineata dalla legge n. 219 del 1981, affermando che gli abusi contestatigli sono insussistenti e derivano dalla confusione operata dal Pubblico Ministero tra appalto e concessione, essendo previsto solo per la concessione lo svolgimento della procedura della gara esplorativa.

Ha inoltre dedotto che, quand'anche fosse riscontrabile una irregolarità amministrativa, non è ipotizzabile, in assenza di altri elementi, una responsabilità penale del sindaco per la mera partecipazione alla delibera. Ed infine che l'azione penale sarebbe prescritta.

La Giunta, esaminati gli atti ed udito il senatore D'Amelio, a maggioranza, ha ritenuto che l'autorizzazione debba essere concessa sulla considerazione che le que-

stioni sollevate nei capi d'imputazione in ordine alla inosservanza delle procedure previste dalla legge per l'affidamento dei lavori per la riparazione dei danni provocati dal terremoto di cui alla legge n. 219/81, inosservanza che sarebbe stata attuata con le delibere della Giunta municipale presieduta dal Sindaco senatore D'Amelio, non appaiono *prima facie* manifestamente infondate pur nella constatata consistenza delle argomentazioni contrarie del senatore D'Amelio, e che pertanto non possa sotto il profilo soggettivo e oggettivo, rilevarsi nella fattispecie un intento persecutorio da parte del magistrato.

È inoltre da rilevare che il senatore D'Amelio è chiamato a rispondere unitamente agli altri componenti della Giunta municipale di Ferrandina che di volta in volta hanno preso parte alle deliberazioni oggetto della ipotizzata illiceità, fatto questo che concorre a ritenere comunque inopportuna una negativa dell'autorizzazione.

Per i suesposti motivi, la Giunta, con separate votazioni, ha deliberato:

a) di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere (a maggioranza);

b) di proporre di dichiarare improcedibile l'ulteriore richiesta, avanzata dal magistrato, di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, secondo comma, del codice di procedura penale (all'unanimità).

Covi, relatore